Allegato alla delibera C.C. n. 50 del 25.11.2016

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE PER REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

In data odierna, l'Organo di Revisione,

VISTA

la proposta di deliberazione per il Regolamento del Diritto per le seguenti motivazioni:

- Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., che dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- Richiamato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2016, con il quale disciplina, all'art. , il Diritto di interpello;
- Premesso altresì che:
- l'articolo 6, comma 6, della legge n. 23/2011, ha delegato il Governo ad introdurre "*disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione*";
- il Titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, emanato in attuazione della legge n. 23/2011 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha modificato la disciplina del diritto di interpello, sostituendo integralmente l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché disciplinando le procedure agli articoli da 2 a 6 del medesimo decreto;
- Richiamato l'articolo 8, comma 3, del d.Lgs. n. 156/2015, il quale prevede che gli enti locali adeguino le proprie disposizioni;
- DATO ATTO che trattandosi di regolamento volto a disciplinare le procedure per l'esercizio del diritto di interpello senza riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, non opera il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ovvero per l'approvazione delle delibere tributarie ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

ESAMINATO

lo schema di regolamento allegato alla proposta di delibera
Il Revisore Unico

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

Castellanza, 21 novembre 2016

IL REVISORE UNICO

F.to Dr. Paolo Borri